

COMUNE DI ISERNIA
MEDAGLIA D'ORO

**REGOLAMENTO
DEGLI
INTERVENTI
E DEI
SERVIZI SOCIALI**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 75 del 15 settembre 2008)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli interventi ed i servizi sociali resi dal Comune di Isernia nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2), uguaglianza sostanziale (art. 3) e pubblica assistenza (art. 38).

Il Comune di Isernia è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi ed i servizi sociali nel proprio territorio alla stregua di quanto previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 (di seguito definita "legge quadro"), dal T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 -, dalla Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, i cui principi e norme si intendono qui richiamati, dal Piano Socio-assistenziale regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale N° 251 del 12 novembre 2004 e dal piano di zona sociale approvato dalla regione Molise con propria deliberazione n° 12 del 9.2.2006.

ART. 2

Nozione di «Servizi sociali»

In conformità al dettato della legge quadro, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Il Comune di Isernia assicura in via diretta ed immediata, in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 5, gli interventi socio-assistenziali di cui al successivo articolo 12.

Art. 3

Finalità

Il Comune di Isernia assicura alla persona ed alla famiglia un sistema integrato di interventi e servizi sociali, per garantire a tutti i cittadini ed in particolare a coloro che versano in condizioni di disabilità, bisogno, disagio individuale e familiare il diritto a *stare bene*, a sviluppare e conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a riconoscere e coltivare le risorse personali, a essere membri attivi della società, ad affrontare positivamente le responsabilità quotidiane.

Attraverso gli interventi sociali e socio-assistenziali di cui al successivo art. 12 il Comune di Isernia intende perseguire i seguenti concreti obiettivi:

- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale.
- Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possano provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento pur nel rispetto della specificità delle esigenze.
- Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età scolare, con particolare attenzione per quelli a rischio di marginalizzazione sociale.
- Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.
- Operare a favore di particolari categorie attraverso interventi mirati, risolutivi o ristorativi del disagio loro avvertito.

ART. 4

Ruolo del «Terzo settore»

Il Comune di Isernia dà atto che il sistema integrato di interventi e servizi sociali non può che realizzarsi con il concorso di una pluralità di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilità, competenze e risorse.

Il Comune di Isernia riconosce il ruolo e la rilevanza pubblica delle attività degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale.

Il Comune di Isernia collabora con gli organismi di cui al presente articolo assicurandone il pieno coinvolgimento nella gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Gli organismi innanzi indicati, all'interno del sistema integrato, possono essere investiti, su delega di esercizio, di funzioni pubbliche di competenza del Comune, che assumerà, nel caso, attività di controllo e verifica della qualità delle prestazioni rese.

Il Comune di Isernia riconosce, altresì, il ruolo e la rilevanza pubblica delle associazioni di volontariato che come tali possono collaborare con le Istituzioni, in regime di gratuità e nel rispetto assoluto della massima autonomia e della propria missione, determinata a norma dello Statuto di competenza.

ART. 5

Soggetti destinatari

Il diritto ad usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato è riconosciuto a tutti i residenti, cittadini italiani e comunitari, nonché, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i limiti definiti dalle leggi vigenti, ai cittadini non comunitari che abbiano regolare permesso di soggiorno e agli apolidi.

Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Isernia hanno comunque diritto agli interventi indifferibili, alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti.

Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri, residenti e non residenti.

Per le fattispecie di cui ai precedenti commi 2 e 3, nel caso di prestazioni rese ai non residenti, il Comune di Isernia si riserva di esercitare rivalsa sul Comune di residenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6

Accesso ai servizi ed alle prestazioni

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a

provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati.

I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al precedente comma, se non altrimenti definiti dalla norma statale o regionale che prevede l'intervento, vengono definiti in autonomia dal Comune di Isernia, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge quadro.

Art. 7

Indicatore della situazione economica equivalente. Richiamo normativo.

Se non altrimenti previsto, per l'accesso ai servizi ed agli interventi sociali di cui al successivo art. 12 è sufficiente presentare la certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) calcolata alla stregua di quanto stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, che si intende qui interamente richiamato.

ART. 8

Nozione di «Famiglia»

Ogni qualvolta l'accesso alle prestazioni sociali sia condizionato al reddito del nucleo familiare e non sia altrimenti previsto dalla norma che dispone l'intervento, la nozione di "famiglia" cui deve farsi riferimento è quella data dagli articoli 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, e 1-bis del DPCM 7 Maggio 1999, n. 221, e successive, eventuali, modificazioni.

Per famiglia deve intendersi un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, di parentela, di affinità, di adozione, di tutela giudiziaria oppure da vincoli affettivi, di coabitazione o di dimora abituale nello stesso comune.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

I soggetti identificati a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona cui risultano effettivamente a carico.

Quando un soggetto risulta ai fini IRPEF a carico di più persone, si considera componente del nucleo familiare, e quindi a carico:

- a) in via principale, della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) in via subordinata, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto;
- c) in presenza di più persone obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, si considera componente il nucleo familiare di quella che in proporzione delle proprie condizioni economiche è tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare: nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Gli innanzi riferiti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 c.p.c., ovvero quando sono stati dati i provvedimenti Presidenziali di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- a) quando uno dei coniugi è stato destinatario di decadenza dalla potestà sui figli oppure è stato disposto - dal giudice -, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, l'allontanamento dalla residenza familiare;
- b) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- c) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento

preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sè stante.

Art. 9

Finanziamento. Ruolo delle famiglie

I servizi ed interventi di cui al successivo art. 12 sono resi attingendo a risorse proprie del Comune ovvero a risorse oggetto di trasferimento da parte dello Stato, della Regione o di altri enti ed istituzioni. Servizi ed interventi sono assicurati entro il limite delle disponibilità presenti nel bilancio comunale, con imputazione della spesa ai rispettivi capitoli.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di *auto-aiuto* ed al concorso tra risorse pubbliche e private.

Il Comune di Isernia può farsi gestore di interventi sociali proposti da privati, enti o associazioni se dagli stessi finanziati e se rispondenti ad una concreta esigenza avvertita dai cittadini-utenti.

Art. 10

Compartecipazione dell'utenza

Per i servizi a domanda individuale, l'accesso alla prestazione è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune di Isernia.

La Giunta Comunale determina annualmente, per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza.

La valutazione della capacità economica del richiedente è basata sul sistema ISEE e sui parametri indicati dal Piano Socio-assistenziale regionale.

La Giunta Comunale può prevedere che l'accesso ai servizi socio-assistenziali sia gratuito per quei soggetti che, per adempiere i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, non dispongano di proprie risorse finanziarie. La soglia del cd. "minimo vitale" è stabilita avendo come parametro di riferimento il Piano Socio-assistenziale regionale.

ART. 11

Uffici competenti

La gestione amministrativa degli interventi di cui al successivo art. 12 è affidata ai competenti Uffici del Settore 3°, insediati presso la sede municipale di Palazzo S. Francesco, con l'impiego delle risorse umane ivi destinate dalla dotazione organica.

Il Comune di Isernia, al fine di rendere più agevole l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali erogate, può attivare convenzioni con Associazioni sindacali e Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione delle domande e la certificazione della situazione economica ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II – CATALOGO DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI

ART. 12

Aree di intervento

Nell'ambito dei servizi sociali e socio-assistenziali, l'Amministrazione comunale individua cinque aree di intervento:

1. Infanzia ed età scolare;
2. Diversamente abili;
3. Adulti;

4. Anziani (ultrasessantenni);
5. Categorie particolari destinatarie di interventi mirati.

(12.1.) INFANZIA ED ETÀ SCOLARE

12.1.1. Asilo nido comunale.

1. Il Comune di Isernia, attraverso l'Asilo nido comunale, offre alle famiglie un servizio di assistenza e ricovero diurno per bambini fino a tre anni, in un ambiente protetto e con personale qualificato; il servizio garantisce ai bambini uguali possibilità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuisce a superare i dislivelli dovuti a differenza di stimolazioni ambientali e culturali.
2. Il funzionamento della struttura è disciplinato dal Regolamento dell'Asilo Nido Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 29 gennaio 1992, e successivamente modificato ed integrato con delibere nn. 98 del 29 novembre 1994 e 49 del 27 giugno 1996, che è qui interamente richiamato.
3. Per essere ammessi al servizio, uno dei genitori (o altra figura parentale che ne abbia rappresentanza) deve presentare domanda compilando apposito modulo prestampato, disponibile presso il competente ufficio comunale.
4. Hanno diritto alla frequenza gratuita presso l'Asilo nido comunale i bambini:
 - portatori di handicap con percentuale di invalidità pari al 100%;
 - affidati al Comune di Isernia dall'Autorità Giudiziaria;
 - in affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
5. Per far fronte a particolari situazioni di bisogno, sono previsti tre posti gratuiti riservati a minori esposti a situazioni di grave disagio ambientale, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito sia inferiore al minimo vitale individuato ai sensi del precedente art. 10. La Giunta Comunale, rispetto ad esigenze particolari può aumentare il numero dei posti, compatibilmente con la capacità ricettiva e la funzionalità della struttura.
6. Per essere ammessi a fruire dei posti riservati di cui al precedente comma, uno dei genitori (o altra figura parentale che ne abbia rappresentanza) deve presentare domanda compilando apposito modulo prestampato, disponibile presso il competente ufficio comunale, allegando i documenti comprovanti i requisiti reddituali.
7. L'ammissione gratuita è disposta dal preposto Ufficio, previa relazione scritta effettuata dall'assistente sociale in servizio presso la struttura del Servizio sociale comunale.

12.1.2. Trasporto scolastico

1. Il servizio trasporto alunni è riservato agli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che risultino anagraficamente residenti nel Comune di Isernia, ma fuori del centro urbano.
2. Al servizio si accede attraverso domanda, da presentarsi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione entro il termine del 15 novembre ed ha validità per il solo anno scolastico in corso. Alla domanda va allegato il certificato ISEE.
3. Nel caso si intenda fruire anche del servizio mensa (di cui al successivo punto 12.1.3.), alla presentazione congiunta delle due domande si può allegare un'unica certificazione ISEE.
4. L'importo posto a carico delle famiglie a titolo di tariffa per il servizio trasporto alunni è stabilito dalla Giunta Comunale ed è aggiornato annualmente sempre con deliberazione della Giunta.

5. E' possibile, a discrezione dell'utente, provvedere al pagamento dell'importo in un'unica soluzione per l'intero anno scolastico ovvero frazionare lo stesso in due rate, la prima va versata all'inizio dell'anno scolastico e la seconda a metà anno scolastico.
6. Il criterio adottato nella differenziazione delle tariffe è quello del sistema ISEE. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più alunni a beneficiare del servizio trasporto è previsto uno sconto sulla tariffa mensile per il secondo trasportato (o successivo in ordine di numero).
7. Per gli alunni che appartengano a nucleo familiare il cui ISEE risulti inferiore alla soglia minima di reddito prevista dalla Giunta Comunale è garantita la gratuità del trasporto, compatibilmente con le risorse del bilancio Comunale.
8. Il servizio trasporto è assicurato attraverso scuolabus; per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado tale servizio è prestato solo se la zona di residenza non è servita dal trasporto pubblico (urbano o extraurbano). Per gli alunni delle scuole per l'infanzia è prevista la presenza, a bordo dello scuolabus, di un accompagnatore.
9. Gli orari delle corse, gli itinerari e le relative fermate sono fissati annualmente, tenuto conto dell'elenco dei richiedenti.
10. Non è consentita la salita di alunni in eccedenza rispetto alla capienza massima omologata.
11. Durante il tragitto è fatto obbligo agli alunni di prendere posto sui sedili loro assegnati e di attenersi alle prescrizioni impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore. In caso di ripetute infrazioni sarà possibile procedere all'esclusione dell'utente dal trasporto.
12. In caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse o altre cause di forza maggiore il Comune si riserva di sopprimere le corse dello scuolabus. In caso di guasto occorso al mezzo o di assenza del personale necessario ad effettuare la corsa, questa potrà essere temporaneamente sospesa previa informazione alle famiglie.
13. La salita e la discesa degli alunni avviene alle fermate nell'orario stabilito; l'autista non è tenuto ad attendere l'arrivo di eventuali ritardatari. I genitori degli alunni delle scuole per l'infanzia, o altri adulti dagli stessi autorizzati, sono tenuti ad attendere l'arrivo dello scuolabus alla fermata per prendere in consegna il bambino; in caso di ripetuti ritardi o negligenze sarà possibile escludere l'alunno dal servizio trasporto. Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado la discesa del minore dallo scuolabus verrà effettuata anche in assenza di adulti alla fermata. Non rientra tra i compiti del personale dello scuolabus vigilare sugli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado nel tempo che precede la salita e segue la discesa dal mezzo. Il Comune di Isernia declina ogni responsabilità per fatti interessanti gli alunni che si siano verificati fuori dalla sfera di controllo del personale a bordo dello scuolabus.
14. In presenza di eventi eccezionali, fortuiti o imprevedibili, all'autista potranno essere date disposizioni particolari inerente la circostanza in essere.
15. Quanto innanzi deve essere portato a conoscenza a chi ha la potestà genitoriale e/o la tutela del minore.

12.1.3. Mensa scolastica

1. Il servizio mensa scolastica è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria a tempo pieno ricomprese nel territorio del Comune di Isernia.
2. Al servizio si accede attraverso domanda, da presentarsi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione entro il termine del 15 novembre ed ha validità per il solo anno scolastico in corso. Alla domanda va allegato il certificato ISEE. Nel caso

si intenda fruire anche del servizio di trasporto (di cui al precedente punto 12.1.2.), alla presentazione congiunta delle due domande si può allegare un'unica certificazione ISEE.

3. L'accogliimento della domanda consente l'acquisto di buoni-pasto al prezzo corrispondente alla fascia di appartenenza del nucleo familiare secondo la situazione economica certificata dall'ISEE. I buoni-pasto sono posti in vendita presso l'Ufficio Pubblica Istruzione negli orari di apertura al pubblico.

4. Il prezzo del buono-pasto (tariffa) è stabilito dalla Giunta Comunale ed è aggiornato annualmente sempre con deliberazione della Giunta.

5. Il criterio adottato nella differenziazione delle tariffe è quello del sistema ISEE. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più alunni a beneficiare del servizio mensa è previsto uno sconto sul prezzo del secondo buono-pasto e successivo per ordine di numero, determinato con delibera di Giunta Comunale.

6. Per gli alunni che appartengano a nucleo familiare il cui ISEE risulti inferiore alla soglia minima di reddito prevista dalla Giunta Comunale è garantita la gratuità del buono-pasto, compatibilmente con le risorse del bilancio Comunale.

12.1.4. Rimborso libri di testo

1. Il Comune di Isernia, in attuazione di quanto disposto all'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, assicura la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni aventi i requisiti di cui al successivo comma 2 che adempiano all'obbligo scolastico (fascia d'età 11-14 anni, dalla classe prima della scuola secondaria di primo grado al primo anno di scuola secondaria superiore o frequentino la scuola secondaria superiore (15-18 anni, dal secondo al quinto anno di scuola secondaria superiore).

2. Per beneficiare del rimborso spese è necessaria la residenza anagrafica nel Comune di Isernia e l'appartenenza a famiglie che si trovino nelle condizioni di soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate, di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni. La misura dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che costituisce requisito per l'accesso al beneficio, è stabilita annualmente dalla Regione Molise.

3. Le domande devono essere compilate necessariamente utilizzando i moduli prestampati predisposti dalla Regione Molise e disponibili presso le segreterie delle scuole secondarie di primo grado e secondarie superiori o presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Isernia e sono reperibili sul sito del Comune di Isernia (www.comune.isernia.it) Alla domanda va allegata la certificazione ISEE nonché la documentazione comprovante le spese per le quali si chiede il rimborso.

4. Le domande possono essere presentate direttamente presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, negli orari di apertura al pubblico, o anche presso la segreteria della scuola di appartenenza del richiedente.

5. Le domande devono giungere all'Ufficio Pubblica Istruzione necessariamente entro il termine stabilito annualmente dalla Regione Molise; nel caso di presentazione tramite gli uffici di segreteria della scuola, sarà interesse del richiedente verificare che la trasmissione all'Ufficio Pubblica Istruzione avvenga entro tale data. Le domande tardivamente presentate non potranno essere accettate.

12.1.5. Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione

1. Il Comune di Isernia, per rendere effettivo il diritto all'istruzione, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

all'istruzione), nonché del DPCM 14 febbraio 2001, n. 106, eroga borse di studio per alunni di scuola elementare, media e superiore.

2. Il finanziamento delle dette borse di studio è posto a carico della Regione Molise.

3. Il beneficio è riconosciuto agli alunni residenti nel Comune di Isernia che appartengano a nuclei familiari il cui reddito, determinato con riferimento alla situazione economica rapportato al parametro della scala di equivalenza (ISEE), risulti inferiore a quello annualmente comunicato dalla Regione Molise e calcolato con le indicazioni di cui all'art. 3 del DPCM citato.

4. Il beneficio prescinde dal merito.

5. Per accedere al beneficio è necessario che il richiedente abbia affrontato, in ordine all'anno scolastico per il quale si chiede la borsa di studio, una spesa documentabile pari o superiore ad un importo di € 51,65 per:

- spese di iscrizione (rilevano le spese documentabili attraverso ricevuta di versamento in c/c postale o bancario);
- spese di frequenza (rette per scuole paritarie, per convitti, ecc.);
- per l'acquisto dei libri di testo (per la parte che eccede la quota del contributo già concesso dal Comune di cui al precedente punto 12.1.4.);
- materiale didattico (richiesto dalla scuola);
- trasporto con mezzi pubblici e servizio mensa.

6. La domanda per ottenere il beneficio può essere presentata dal genitore (o altra figura parentale che ne abbia la rappresentanza) o dallo stesso studente se maggiorenne, compilando i moduli prestampati in distribuzione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e presso le segreterie delle scuole di appartenenza e sono reperibili sul sito del Comune di Isernia (www.comune.isernia.it).

7. La domanda, se specificato nel bando, può essere presentata anche presso la segreteria della scuola di appartenenza dell'interessato al beneficio. La segreteria provvederà all'invio della domanda al competente ufficio comunale; sarà cura dell'interessato accertarsi dell'effettivo e tempestivo invio della domanda.

8. Il termine per la presentazione delle domande è indicato ogni anno con determinazione dirigenziale in ossequio a quanto disposto dalla Regione Molise.

12.1.6. Assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (sussidio ex ENAOLI)

1. Il Comune di Isernia riconosce in favore degli orfani dei lavoratori residenti nel territorio comunale i benefici di natura economica precedentemente erogati dal soppresso Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (ENAOLI).

2. Il beneficio consiste in un assegno annuale che è corrisposto dal Comune a titolo di assistenza economica integrativa del reddito del nucleo orfanile; il contributo è finanziato interamente dalla Regione Molise. L'assistenza s'intende assicurata entro il limite degli stanziamenti regionali.

3. Il beneficio è regolato dal D.Lgs n. 327 del 23.3.1948 che s'intende qui richiamato.

4. Hanno diritto all'assegno gli orfani entro il 18° anno di età i cui genitori, il vivente o il deceduto, sia o sia stato soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie. I requisiti reddituali per l'accesso sono determinati dalla Regione Molise.

5. Per la quantificazione degli importi da erogare, il Comune di Isernia si attiene ai parametri individuati periodicamente dall'Amministrazione regionale.

6. Per ottenere il beneficio, gli aventi diritto devono presentare domanda compilando i moduli prestampati in distribuzione presso l'Ufficio Politiche sociali del Comune di Isernia. La domanda si accetta in ogni periodo

dell'anno; per i nuclei orfanili già assistiti, e che rinnovano la richiesta di assegno, la domanda va presentata ogni anno entro il 28 febbraio.

12.1.7. Affidamento familiare. Assistenza minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Ricovero presso le strutture accreditate di cui all'art. 21, legge regionale 1/2000.

1. Il Comune di Isernia, in ossequio a quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. n. 149/2001, (diritto del minore ad una famiglia), nonché dalla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, assicura ai minori che siano temporaneamente privi di un ambiente familiare adeguato l'inserimento residenziale o semi-residenziale nelle forme e nei modi che risultino maggiormente idonei a garantire loro tutela e sostegno.

2. L'inserimento del minore in un ambiente che ne assicuri il benessere psico-fisico, l'educazione e l'istruzione, avviene, di preferenza, con il ricorso all'affidamento presso una famiglia, possibilmente con figli minori, o anche presso una persona singola, o una comunità di tipo familiare.

3. La scelta delle famiglie affidatarie viene effettuata da una commissione composta da un assistente sociale del Comune, da uno psicologo della A.S.L. e da un esperto designato dal Tribunale dei minori, mediante incontri, individuali e di gruppo, e visite domiciliari. Perché sia effettivamente garantita tutela e sostegno all'affidando, presso la stessa famiglia – a meno di situazioni di necessità ed urgenza – possono essere inseriti non più di due minori. Nel caso di fratelli l'affidamento dovrà essere disposto presso la stessa famiglia.

4. La commissione, individuata al punto 3 che precede, ha sede presso il Comune di Isernia. I propri compiti funzionali sono:

a) Procedere alla selezione delle famiglie e delle persone singole che si dichiarano disponibili all'affido, tra quelle che hanno inoltrato apposita domanda presso gli Uffici del Comune.

b) Contribuire a formare i soggetti affidatari organizzando corsi e scambi di esperienze con gruppi di altri affidatari ed esperti del settore.

5. Le famiglie e le singole persone idonee ad essere affidatarie di minori, sono iscritte all'albo comunale delle famiglie e delle persone affidatarie. La commissione cura, altresì, il monitoraggio del suddetto albo per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità, disponendo, all'uopo, eventuali cancellazioni. A tal fine si riunisce di regola con cadenza semestrale, salvo diverse e circostanziate necessità.

6. L'affidatario è tenuto al rispetto di tutto quanto previsto nella citata legge 184/83, nonché dal presente regolamento. Deve essere consapevole delle finalità perseguite con la pratica dell'affidamento e favorire le possibilità di ritorno del minore nella famiglia di origine. In nessun caso l'affidatario può chiedere alla famiglia legittima del minore somme in denaro e *similia*.

7. Alle famiglie/singole persone affidatari il Comune di Isernia offre assistenza tecnica e sostegno psicologico attraverso il Servizio sociale comunale. E' previsto a favore di costoro un contributo a titolo di rimborso spese onnicomprensivo per ciascun minore ospitato. La misura del contributo è stabilita dalla legge 184/83 art. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui la famiglia affidataria o il singolo risulti essere legato al minore da vincoli di parentela entro il quarto grado, il contributo viene erogato soltanto se per la famiglia/singole persone ospitante sussiste lo stato di bisogno e, comunque, per un ammontare ridotto del 30% rispetto a quanto normalmente erogato.

8. Qualora la famiglia di origine, pur non presentando situazioni di disagio tali da imporre l'allontanamento, non sia tuttavia in grado di assicurare al minore sufficiente attenzione per lo sviluppo e l'educazione, si può procedere all'affidamento solo diurno presso famiglie particolarmente motivate, disposte a seguire l'affidando nel formarsi della personalità.

9. In caso di inserimento semi-residenziale (affidamento diurno) il contributo forfettario corrisposto dal Comune di Isernia è pari al 50% della somma indicata al precedente comma 7. Il contributo per l'affidamento diurno è corrisposto soltanto se non esiste legame di parentela tra affidando e famiglia/soggetto affidataria/o.

10. Per ottenere il contributo forfettario occorre presentare domanda compilando apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Politiche sociali del Comune.

11. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'affidamento familiare, nonché nelle fattispecie di "emergenza assistenziale" di cui all'art. 11 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, il minore verrà ospitato presso le strutture ricettive accreditate di cui all'art. 21 della citata legge regionale 1/2000.

12. Con successivo regolamento saranno individuati gli standards di qualità e le modalità di erogazione del servizio di ricovero dei minori presso enti ed organismi di utilità sociale, autorizzati ed accreditati con le forme innanzi indicate.

13. Nel caso di ricoveri disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il provvedimento sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per quanto attiene alle spese di ricovero, si rimanda alla vigente normativa in materia ed all'emanando regolamento di cui al precedente comma.

(12.2.) DIVERSAMENTE ABILI

12.2.1. Assistenza domiciliare portatori di handicap

1. Il Comune di Isernia, in conformità con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché dalla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, garantisce ai soggetti diversamente abili il servizio di assistenza domiciliare (per brevità, definito in seguito S.A.D.) previa predisposizione di un programma individuale, redatto in base ai bisogni dell'assistito e della sua famiglia, al fine di consentire il permanere dell'assistito nel proprio nucleo familiare ed evitare così il ricorso all'inserimento in struttura. Il S.A.D. integra le attività già svolte dal nucleo familiare dell'assistito e non si pone in un'ottica di "sostituzione" della famiglia.

2. I soggetti per cui è possibile richiedere l'ammissione al S.A.D. sono quelli di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si intende qui interamente richiamato.

3. Al S.A.D. sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione dell'autonomia della persona;
- cura e igiene della persona;
- compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative e scolastiche;
- tutto quanto non espressamente regolamentato, ma ritenuto utile e necessario per gli operatori e gli organi dell'Amministrazione comunale, avuto conto delle richieste dell'assistito.

4. Il S.A.D. è reso operativo mediante ricorso a personale qualificato.

5. Il Comune di Isernia, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla citata legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, può assicurare il servizio sottoscrivendo convenzioni con organismi del terzo settore.

6. L'Amministrazione comunale disporrà controlli sistematici per verificare la rispondenza del servizio reso agli standards strutturali, organizzativi e tecnici.

7. E' prevista a carico dell'utente una compartecipazione ai costi del servizio; la compartecipazione è stabilita in misura percentuale in relazione alla

situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza. La Giunta comunale prevede annualmente, con propria deliberazione, le tariffe poste a carico degli utenti del S.A.D., stabilite per fasce di reddito.

12.2.2. *Trasporto alunni portatori di handicap*

1. Il Comune di Isernia assicura la gratuità del servizio trasporto da e verso scuola agli alunni che presentino situazioni di handicap. Il servizio è reso per coloro che frequentino la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
2. La gratuità del servizio è riconosciuta a prescindere dalle condizioni di reddito del nucleo familiare.
3. Sono ammessi alla fruizione del servizio solo quegli alunni disabili certificati ai sensi degli artt. 3 e 12, della citata legge 104/92.
4. Le modalità del trasporto sono quelle riferite al precedente punto 12.1.2.

12.2.3. *Contributo abbattimento barriere architettoniche (L. 13/89)*

1. Il Comune di Isernia, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), concede a favore dei soggetti individuati al successivo comma 2 il contributo incentivante per realizzare opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti.
2. Hanno diritto al contributo – ai sensi dell'art. 9, comma 3 della citata legge – i cittadini che siano portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero menomazioni relative alla deambulazione e alla mobilità; possono altresì beneficiare del contributo coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari. L'immobile, per il cui adeguamento si richiede il contributo, deve essere situato nel territorio del Comune di Isernia.
3. L'ammontare del contributo erogabile è quello che risulta all'articolo 9, comma 2, della citata legge 13/89.
4. Gli interessati debbono presentare domanda devono presentare domanda compilando i moduli prestampati in distribuzione presso l'Ufficio Politiche sociali del Comune di Isernia; la domanda deve contenere l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista. Alla domanda va allegata la documentazione che attesti la condizione di cui al precedente comma 2.
5. Il termine di presentazione delle domande è il 1° marzo di ciascun anno (art. 11, legge 13/89).
6. Qualora le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a soddisfare le richieste, avranno la precedenza le domande dei cittadini invalidi totali con difficoltà di deambulazione. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per quelli successivi.
7. Il sussidio è erogato attingendo al Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, attivato presso il Ministero dei Lavori pubblici; la corresponsione dell'assegno si intende assicurata entro il limite degli stanziamenti statali.

12.2.4. *Trasporto agevolato grandi invalidi*

1. Il Comune di Isernia, in applicazione della Legge Regionale n. 26/2003, garantisce, agli invalidi individuati al comma che segue, l'uso dell'autobus del servizio urbano ed extraurbano attraverso consegna di abbonamento nominativo annuale gratuito.

2. Hanno diritto al beneficio di cui al comma 1 tutti i cittadini residenti nel Comune di Isernia che siano:

- i ciechi con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto anche con correzione di lenti;
- i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e civili;
- i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%;
- gli invalidi del lavoro e civili con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%;
- i sordomuti;
- i mutilati ed invalidi per servizio fino all'8a categoria.

I soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma possono godere del predetto beneficio solo se provvisti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal competente settore "Trasporti" della Giunta regionale.

L'accompagnatore di persone affette da cecità assoluta ovvero da invalidità totale ha diritto alla gratuità del viaggio.

Ai beneficiari che hanno diritto all'accompagnatore viene rilasciata al titolare dell'agevolazione di viaggio apposita tessera speciale con la dicitura <<valida anche per l'accompagnatore>>.

Per l'ottenimento della tessera di libera circolazione i soggetti di cui al presente articolo devono inoltrare apposita domanda, in carta libera, al competente settore "Trasporti" della Regione, tramite l'Associazione di categoria di appartenenza, unitamente al certificato di residenza, a due fotografie ed alla documentazione relativa allo stato di invalidità oppure tramite il Comune di Isernia, Ufficio Politiche sociali, nel qual caso non occorre esibire il certificato di residenza. Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo sono consegnate dal competente settore "Trasporti" della Regione al Comune o alle Associazioni di categoria di appartenenza dei beneficiari che, a loro volta, provvedono alla consegna ai beneficiari.

Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo sono consegnate dal competente settore "Trasporti" della Regione alle Associazioni di categoria di appartenenza dei beneficiari che, a loro volta, provvedono alla consegna ai beneficiari.

Le tessere rilasciate ai sensi del presente articolo devono essere annualmente vidimate dal competente settore "Trasporti" della Regione.

3. Nel caso trattasi di ciechi totali o di invalidi con diritto all'assegno di accompagnamento beneficeranno del medesimo diritto anche gli accompagnatori.

12.2.5. Sussidio ex INAIL

1. Il Comune di Isernia eroga a beneficio dei grandi invalidi del lavoro "assegno di incollocabilità" già precedentemente corrisposto dall'INAIL e trasferito alla competenza degli enti locali con D.P.R. 616/77, art. 132. L'assegno viene corrisposto annualmente in un'unica soluzione, per un importo pari a quello previsto dall'ANMIL e comunicato al Comune.

2. Hanno diritto a percepire l'assegno di cui al precedente comma, se residenti nel Comune di Isernia, i grandi invalidi del lavoro che abbiano percentuale di invalidità certificata dall'INAIL pari o superiore al 78% e che siano titolari dell'assegno previdenziale.

3. Le domande vengono raccolte entro il 31 gennaio di ogni anno dall'ANMIL - Sezione di Isernia - e trasmesse alla scadenza all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Isernia. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

4. Il sussidio è erogato attingendo ai fondi conferiti annualmente al Comune dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 6, comma 25, della legge 22

dicembre 1984, n. 887; la corresponsione dell'assegno si intende assicurata entro il limite degli stanziamenti statali.

12.2.6. Assistenza ai pazienti psichiatrici (cd. "Sussidio omofamiliare").

1. Il Comune di Isernia eroga ai pazienti psichiatrici, che abbiano residenza anagrafica nel territorio comunale, un contributo economico continuativo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Per essere ammessi al beneficio è necessario presentare domanda redatta utilizzando il modello prestampato disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali, allegando alla stessa la certificazione medica comprovante la condizione di paziente psichiatrico.
3. La domanda può essere presentata anche dal legale rappresentante o da un familiare che di fatto abbia cura del paziente per cui si richiede il contributo.
4. Se non vi provvedono i soggetti di cui al precedente comma, alla richiesta del contributo può provvedere direttamente il Servizio sociale del Comune o la A.S.L..
5. Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno; il contributo avrà comunque decorrenza dal 1 gennaio e coprirà l'intero anno.

(12.3.) ADULTI

12.3.1. Assegni maternità

1. Per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, è concesso un assegno di maternità stabilito annualmente dal ministero competente.
2. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1° risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
3. L'assegno innanzi detto può essere corrisposto anche al padre, all'affidatario preadottivo o all'adottante non coniugato, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 2, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, il cui limite viene stabilito annualmente dal Ministero competente.
5. L'assegno è corrisposto a domanda, da inoltrarsi al Comune di Isernia compilando appositi moduli reperibili presso l'Ufficio Politiche sociali oppure presso i CAAF con i quali è stata stipulata apposita convenzione. La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
6. L'assegno è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Politiche Sociali. Il Comune di Isernia non è responsabile del ritardo o del mancato pagamento avvenuto per cause non riconducibili a fatto od atto del proprio dipendente.

12.3.2. Assegni maternità (legge regionale 3/2000)

1. Il Comune di Isernia, in applicazione della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2000, corrisponde alle madri che presentino i requisiti di cui al comma 2 un assegno di importo pari ad €. 258,23 mensili, per cinque mensilità. L'assegno è erogato a titolo di indennità di maternità e copre l'arco temporale che va dai due mesi precedenti il parto ai tre mesi successivi.

2. Sono ammesse al beneficio le madri che, al momento del parto, siano residenti da almeno centottanta giorni nel Comune di Isernia e che appartengano ad un nucleo familiare con reddito relativo all'anno precedente non superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (legge regionale 4 agosto 1998, n. 12). Il reddito è aumentato di €. 516,45 per ogni altro figlio a carico.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comune richiede alla Regione Molise le somme per gli interventi per le maternità relative al precedente anno. Il Comune, per procedere alla erogazione dell'indennità,

- verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2;
- predispone, in base alle istanze presentate annualmente, una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:
 - 1) *livello di reddito del nucleo familiare;*
 - 2) *maggior numero di figli a carico;*
 - 3) *a parità dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), anzianità anagrafica della richiedente;*
- provvede a dare adeguata pubblicità all'intervento.

4. L'assegno è incompatibile con i trattamenti economici per la malattia e con le indennità di maternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

5. L'assegno è erogato attingendo ai fondi conferiti annualmente al Comune dalla Regione Molise; la corresponsione dell'indennità si intende assicurata entro il limite degli stanziamenti regionali.

12.3.3. Assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

1. In ottemperanza a quanto disposto all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con le modalità di cui al regolamento attuativo adottato con D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni – qui integralmente richiamati – il Comune di Isernia assicura ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al secondo comma la corresponsione di un assegno mensile, per tutto il periodo di permanenza dei requisiti stessi.

2. Hanno diritto all'assegno i cittadini italiani e comunitari con permesso di soggiorno, appartenenti a nuclei familiari con tre o più figli tutti di età inferiore agli anni diciotto ed il cui reddito, espresso in termini ISE, sia non superiore a quello fissato dalla legge istitutiva; è ovviamente richiesta la residenza anagrafica nel Comune di Isernia.

3. L'assegno è corrisposto a domanda, da inoltrarsi al Comune di Isernia compilando appositi moduli reperibili presso l'Ufficio Politiche sociali oppure presso i CAAF con i quali è stata stipulata apposita convenzione.

4. L'assegno è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Politiche Sociali. Il Comune di Isernia non è responsabile del ritardo o del mancato pagamento avvenuto per cause non riconducibili a fatto od atto del proprio dipendente.

5. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

12.3.4. Assegno alle madri di figli nati fuori del matrimonio

1. Il Comune di Isernia, alla stregua di quanto previsto agli articoli 3 e 4 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, e successive modificazioni, nonché dalla legge 23.12.1975, n. 698, contribuisce all'assistenza dei minori nati fuori dal

matrimonio e riconosciuti dalla sola madre attraverso l'erogazione di un assegno mensile.

2. Il beneficio è riconosciuto alla madre che versi in condizioni di disagio e provveda direttamente all'allattamento o all'allevamento del proprio figlio.

3. In conformità con quanto previsto all'art. 4, comma 3, del citato R.D.L., l'assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia già compiuto gli anni sei e si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

4. L'ammontare dell'assegno è stabilito dalla Giunta comunale con propria deliberazione, secondo il calcolo ISEE ed in conformità del Piano Socio-assistenziale regionale.

12.3.5. Accesso al Fondo sociale comunale.

1. Aderendo ai principi costituzionali di assistenza e solidarietà sociale, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 dalla L.R. n. 1/2000 e dal Piano Socio-assistenziale regionale, il Comune di Isernia ha previsto l'istituzione di un Fondo sociale iscritto in un apposito capitolo del bilancio comunale individuato, di anno in anno, dal Dirigente.

2. Gli interventi di sostegno economico attivabili attraverso l'accesso al Fondo sociale sono finalizzati al superamento di situazioni contingenti e si sostanziano in:

a) erogazioni continuative che devono essere limitate al periodo necessario al conseguimento del sufficiente livello economico del soggetto e/o nucleo familiare interessato;

b) erogazioni straordinarie "una tantum" per fare fronte a documentate esigenze relative a bisogni fondamentali della vita.

3. L'accesso al Fondo sociale si realizza attraverso richiesta individuale operata dall'interessato utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali, alla quale va allegata la documentazione comprovante la situazione di disagio economico e la necessità per cui si richiede l'intervento.

4. All'erogazione può procedersi anche in assenza di domanda dell'interessato con segnalazione disposta dal Servizio comunale di Assistenza sociale; in ogni caso è necessaria l'allegazione della documentazione comprovante la situazione di disagio economico e la necessità per cui si richiede l'intervento.

5. La situazione di disagio economico deve risultare da documentazione ISEE inferiore od uguale al c.d. "minimo vitale", determinato sulla base del trattamento mensile minimo INPS al 1° gennaio di ciascun anno, e deve essere comprovata da relazione del servizio di assistenza sociale comunale, redatta dopo visita domiciliare al richiedente, la quale deve indicare analiticamente:

a. la condizione socio-economica del richiedente e del proprio nucleo familiare;

b. la situazione abitativa;

c. l'indicazione di eventuali provvidenze già erogate dal Comune di Isernia.

6. Per la formulazione del progetto "individuale" e/o "famigliare" di intervento volto all'uscita dal circuito assistenziale, il servizio sociale comunale si avvale della possibilità di consentire ai cittadini interessati l'accesso ai servizi socio assistenziali previsti dal presente regolamento.

Tale progetto, che deve essere portato a conoscenza dei destinatari, costituisce il punto di riferimento per la definizione del c.d. "patto sociale" volto al superamento di fenomeni di esclusione e di emarginazione.

I destinatari degli interventi economici che hanno stipulato "un patto sociale" sono tenuti a prestare la loro opera in attività socialmente utili, in vari settori, previste dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso

convenzioni con enti terzi, quali, a titolo di esempio, le organizzazioni no profit e di promozione sociale.

L'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un patto sociale con il Comune.

7. Il mancato rispetto di quanto convenuto nel contratto di cui al punto 6 comporta la restituzione del beneficio accordato.

8. La richiesta o segnalazione deve raccogliere il parere favorevole del Dirigente il 3° Settore.

(12.4.) ANZIANI

12.4.1. Assistenza domiciliare anziani

1. Il Comune di Isernia ha attivato un servizio di assistenza domiciliare (per brevità indicato in seguito come S.A.D.) destinato agli anziani ultrasessantenni che abbiano residenza nel territorio comunale. Il S.A.D. è rivolto a soggetti totalmente o parzialmente non autosufficienti ed è finalizzato a consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita, evitando così lo straniamento connaturale all'inserimento in strutture residenziali.

2. Il S.A.D. è costituito da una pluralità di prestazioni di ordine socio-assistenziale nell'ambito delle aree di seguito analiticamente individuate:

- igiene e cura della persona;
- igiene domestica;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- atti indispensabili alla gestione della vita domestica;
- atti che implicano attività fuori del domicilio e che favoriscono la vita di relazione dell'anziano.

3. La Giunta Comunale fissa annualmente, con propria deliberazione, il monte ore settimanale cui ciascun utente può fruire. La stessa Giunta Comunale può prevedere deroghe al monte ore in situazioni di accertata e specifica necessità.

4. Al S.A.D. si accede attraverso domanda da farsi con le forme e modalità di cui ai successivi artt. 14 e 15. Nel caso di nuclei familiari composti da più anziani conviventi, tutti aventi diritto al servizio, la domanda dovrà essere unica ed il monte ore settimanale s'intende erogato per nucleo familiare e non per singolo utente.

5. Il S.A.D. opera con personale professionalmente qualificato. Il 3° settore, all'uopo, è incaricato a sottoscrivere apposite convenzioni con organismi preposti, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla citata legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1.

6. L'Amministrazione Comunale disporrà opportuni controlli per verificare se il servizio prestato sia conforme agli standards strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con le convenzioni.

7. E' prevista a carico dell'utente una compartecipazione ai costi del servizio; la compartecipazione è stabilita in misura percentuale in relazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza, facendo riferimento alla situazione economica equivalente (ISEE) certificata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 109/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La Giunta Comunale prevede annualmente, con propria deliberazione, le tariffe poste a carico degli utenti del S.A.D..

12.4.2. Centri sociali anziani

1. Il Comune di Isernia favorisce e promuove le attività dei Centri Sociali Anziani quale luogo di aggregazione e stimolo in cui svolgere attività ludico-ricreative, di animazione sociale e promozione culturale. I Centri Sociali sono aperti a tutta la popolazione anziana.

2. Le modalità di accesso, le attività proposte e quant'altro inerisca al funzionamento del Centro Anziani sono disciplinate da apposito regolamento che favorisce l'autogestione e la partecipazione degli anziani alla vita associativa.

12.4.3. Partecipazione a soggiorni climatici e/o termali con quota ridotta

1. I soggiorni-vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione ed offrire momenti di ristoro psico-fisico e di promozione culturale. Il Comune di Isernia, attraverso l'Ufficio Politiche Sociali, organizza soggiorni-vacanza in località climatiche e/o termali (destinati agli anziani), privilegiando coloro che non potrebbero provvedervi in autonomia.

2 La Giunta Comunale fissa annualmente con propria deliberazione la percentuale di compartecipazione posta a carico del partecipante, fissando, eventualmente, quote di gratuità compatibilmente con le risorse del bilancio Comunale.

3 La destinazione, il periodo e tutto quanto concerne in genere l'organizzazione del soggiorno-vacanza è insindacabile. La quota di partecipazione, comunicata con affissione di bando pubblico, è onnicomprensiva.

4 La domanda di partecipazione, da presentare ai sensi del successivo articolo 15, deve giungere al competente ufficio entro i termini fissati dal bando.

5 Al solo fine di garantire al maggior numero possibile di cittadini disagiati la possibilità di beneficiare del contributo comunale, è istituita apposita graduatoria. E' consentita la partecipazione di accompagnatori per quei soggetti con limitata autosufficienza, che pagheranno, però, l'intera quota.

6 La graduatoria dovrà essere formulata in ordine alle fasce di reddito e al grado di non autosufficienza. A parità di punteggio sarà data precedenza a chi non ha beneficiato del detto contributo comunale l'anno precedente.

7 Il Comune, in ogni modo, estende la partecipazione ai soggiorni climatici anche a coloro che non rientrano nelle previsioni di disagio economico, ponendo a loro carico l'intero costo del soggiorno.

8 Per l'anziano il cui livello ISEE risulti essere inferiore a quanto stabilito di anno in anno dalle leggi dello Stato, la quota di partecipazione è completamente posta a carico del Comune. Compatibilmente con le risorse del bilancio Comunale.

12.4.4. Servizio trasporto giornaliero per cure termali

1. Il Comune di Isernia, per agevolare l'accesso della popolazione anziana residente alle cure termali ed idropiniche organizza, quale alternativa al soggiorno meglio descritto al punto che precede e per tutto il ciclo di cura, un servizio di trasporto giornaliero da e per la località termale.

2. Il servizio prevede la compartecipazione dell'utente nella misura percentuale stabilita, annualmente, dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, con riferimento al reddito. La quota di partecipazione richiesta all'utente è comprensiva del trasporto e dell'accesso alla struttura termale.

3. All'iniziativa è data notizia attraverso bando pubblico che fissa modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

12.4.5. Integrazione retta di ricovero in istituto, casa di riposo o casa-famiglia

1. Il Comune di Isernia, al fine di assicurare anche alle persone anziane in disagiate condizioni economiche l'accesso alle strutture residenziali per la terza età, eroga a coloro che ne facciano richiesta un contributo che rappresenti una quota-parte della retta prevista per il soggiorno in istituto o casa di riposo o casa-famiglia.

2. La struttura che offre il servizio residenziale deve aver ricevuto l'autorizzazione ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 203/2006.
3. Possono avere accesso al contributo gli anziani che abbiano i requisiti di reddito fissati annualmente con delibera di Giunta Comunale. La domanda, da farsi secondo **appositi moduli reperibili presso l'Ufficio Politiche sociali**, può essere presentata sia da chi è già ospite di una struttura, sia da chi intende risiedervi stabilmente.
4. La domanda deve indicare la struttura dove l'anziano soggiorna stabilmente (o dove intende soggiornare), identificata attraverso ragione sociale, tipologia (istituto, casa di riposo, casa-famiglia o altro) e generalità del legale rappresentante; la domanda, inoltre, deve contenere l'indicazione della retta mensile ed il reddito (ISEE) del nucleo familiare dove il richiedente è inserito. Alla domanda va allegata anche la certificazione della situazione economica equivalente dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti ex art. 433 c.c., con l'indicazione dell'eventuale quota-parte di retta da loro sostenuta.
5. L'aliquota della retta mensile da porsi a carico del Comune di Isernia sarà calcolata tenendo conto della somma dei redditi appartenenti ai nuclei familiari del beneficiario e di coloro che sono obbligati per legge.
6. In nessun caso la quota-parte gravante in capo al Comune di Isernia potrà essere superiore a quanto stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale.

(12.5.) INTERVENTI A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

12.5.1. Assistenza emigrati definitivamente rimpatriati

1. Il Comune di Isernia eroga a favore dei cittadini di origine molisana, che siano rientrati definitivamente dall'estero ed abbiano stabilito la residenza anagrafica nel territorio comunale, i benefici di ordine economico ed i servizi necessari al reinserimento previsti e disciplinati dalla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31(interventi della Regione a favore dei "Molisani nel Mondo") che si intende qui richiamata.
2. I benefici sono erogati attingendo dal Fondo Regionale per l'Emigrazione e si intendono assicurati dal Comune di Isernia entro il limite rappresentato dagli stanziamenti regionali. Il Comune di Isernia non assume alcun impegno per le somme richieste alla Regione Molise ma da questa non accreditate.
3. Gli interventi attivati consistono in:
 - rimborso spese di viaggio e trasporto masserizie;
 - assegno mensile di assistenza straordinaria (per un massimo di 12 mesi);
 - rimborso spese per traslazione spoglie;
 - contributo annuo per mutui contratti per acquisto, costruzione o riattazione della prima casa di abitazione;
 - contributo a fondo perduto per attività produttive;
 - contributo per reinserimento nel sistema previdenziale.
4. Il catalogo degli interventi attivati, con l'indicazione dei requisiti richiesti per l'accesso a ciascuno di essi, è consultabile presso l'Ufficio Politiche Sociali.
5. Per accedere ai benefici di cui al precedente comma è necessario presentare domanda ai sensi dei successivi artt. 14 e 15, allegando alla stessa la documentazione prescritta.

12.5.2 Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

1. Il Comune di Isernia, in applicazione dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431(disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e secondo quanto previsto dal regolamento della Regione

Molise del 23 giugno 2000, n. 2, che si intende qui interamente richiamato, eroga un contributo di accesso alle abitazioni in locazione a beneficio dei conduttori di alloggi pubblici o privati che rispondano ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 3 del citato regolamento regionale.

2. Il contributo è finanziato attingendo dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nonché dal Fondo sociale integrativo regionale di cui all'art. 28 della Legge Regionale 4 agosto 1998, n. 12, (nuove norme per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del relativo canone) e successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali stanziamenti del bilancio comunale.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune di Isernia emana il "Bando Pubblico" di cui all'art. 4 del citato regolamento regionale, invitando gli interessati alla presentazione delle domande, che devono pervenire entro i successivi 30 giorni.

4. Alla domanda va allegata la documentazione fiscale attestante il reddito complessivo lordo dei componenti il nucleo familiare, riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

5. In applicazione della citata legge 421/98, art. 11, comma 8 ed in conformità al D.M. 07/06/1999 i requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente è: a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alla lettera a), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 19. I requisiti minimi sono anche individuati dall'art. 4 della Legge Regionale 4 agosto 1998, n. 12.

6. L'Ufficio Politiche Sociali cura l'istruttoria delle domande pervenute entro i 60 giorni successivi alla scadenza del Bando formulando, all'esito, le graduatorie provvisorie di cui all'art. 4 del citato regolamento regionale. Avverso le graduatorie provvisorie, rese pubbliche a norma del T.U.E.L., è possibile esperire ricorso amministrativo. Scaduti 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ed esaminati gli eventuali ricorsi, si provvederà alla compilazione delle graduatorie definitive. Eventuali ulteriori modificazioni delle graduatorie definitive potranno rendersi necessarie all'esito dei controlli esperiti a norma dell'art. 16 del presente regolamento.

7. Il contributo sarà erogato, per l'anno di riferimento, con decorrenza 1° gennaio per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto. La liquidazione avverrà previa dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone, attraverso esibizione delle ricevute.

8. L'intervento di cui al presente paragrafo s'intende assicurato entro il limite degli stanziamenti regionali. Il Comune di Isernia non assume alcun impegno per le somme richieste alla Regione ma da questa non erogate.

12.5.3. Contributi ad associazioni di volontariato e promozione sociale.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la concessione di qualunque sovvenzione, contributo, sussidio o altro aiuto finanziario, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a beneficio di associazioni, enti e comitati senza fini di lucro operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza si compie secondo quanto di seguito stabilito.

2. Per "vantaggi economici" s'intendono l'attribuzione di benefici diversi dalle erogazioni di denaro che possono consistere in esenzioni o riduzioni di oneri,

concessione in uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.

3. Le domande contenenti la richiesta di contributi in denaro e/o altri vantaggi economici vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Isernia e devono necessariamente contenere la ragione sociale dell'associazione, ente o comitato, le generalità del legale rappresentante, comprensive del codice fiscale, l'ambito di attività e la causale della richiesta. Alla Domanda vanno allegare informazioni relative alle attività svolte, ai progetti avviati, alla partecipazione a manifestazioni e quant'altro possa risultare utile per apprezzare il ruolo del richiedente nel contesto sociale.

4. Le domande vengono valutate dalla Giunta Comunale, acquisito il parere della competente Commissione, seguendo i criteri di massima di cui al successivo comma. La Giunta Comunale decide con propria deliberazione l'ammontare del contributo o la consistenza del vantaggio economico da corrispondere.

5. Accedono al contributo in via preferenziale:

- le associazioni, enti o comitati che svolgono la propria attività socio-assistenziale a diretto vantaggio della popolazione della Città di Isernia;
- le associazioni, enti o comitati gestori di progetti diretti al recupero dall'emarginazione o al contrasto del rischio di marginalità sociale;
- le associazioni, enti o comitati che si muovono negli ambiti di cui all'art. 2.

6. Ciascun richiedente potrà essere beneficiato una sola volta nel corso dell'anno.

7. L'essere stati beneficiati in anni precedenti non costituisce titolo di preferenza né, in alcun modo, vale a costituire un diritto all'erogazione.

8. Sono esclusi dal contributo i soggetti che, beneficiati in precedenza, hanno mostrato di non operare fattivamente per la realizzazione dei propri fini statutari.

Art. 12 BIS **MINIMO VITALE**

1. Il minimo vitale è regolato dal Piano Sociale Regionale e dal Piano Sociale di Zona; rientra tra gli interventi di politica passiva che il Comune attua per ridurre lo stato di disagio economico del nucleo familiare, spesso a causa della mancanza totale o parziale di reddito.

2. Si tratta di un intervento primario, calibrato sulle reali necessità dei destinatari, in riferimento alla composizione del nucleo familiare.

3. Può essere erogato per assicurare, comunque, un reddito al nucleo familiare, ossia per integrare un reddito insufficiente. In entrambi i casi l'obiettivo è quello di aumentare le capacità reddituali della famiglia che si trova al di sotto della linea di povertà.

ART. 12 TER

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Possono essere ammessi al Minimo vitale i nuclei familiari:

- che denunciano insufficienza di reddito in ragione al numero dei componenti la famiglia;
- al cui interno si registra la presenza di soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 67% se adulto e del 50% se minore;
- con capo famiglia che per ragioni connesse a momentaneo precario stato di salute sia inoccupato;
- al cui interno si registra l'assenza di uno dei due genitori per morte o cause diverse;

- al cui interno si registra la convivenza di un anziano non autosufficiente.
2. Per la composizione anagrafica si fa riferimento all'art. 4 del D.P.R. 223/89 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
 3. Per determinare l'accesso al Minimo vitale il capo famiglia (o, se impossibilitato, il coniuge), deve produrre domanda al Comune. Alla domanda deve essere allegata autodichiarazione, in cui sono riportati i dati relativi:
 - la composizione anagrafica;
 - il reddito dei componenti la famiglia anagrafica riferito all'ultima dichiarazione dei redditi.
 4. Attraverso il calcolo della determinazione dell'ISEE, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del D. L.gs. 109/98, si stabiliscono le soglie d'accesso al Minimo Vitale.
 5. La soglia di reddito consentita per l'accesso al Minimo vitale è stabilita di anno in anno dalle leggi dello Stato.
 6. Il Minimo vitale è una misura a carattere temporaneo e potrà essere erogato per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi, annualmente aggiornato in base all'incremento degli indici ISTAT sul costo della vita.
 7. Il sussidio economico da erogare al beneficiario deve essere determinato in base alla differenza tra la soglia del reddito sopra citato e il reddito effettivo della persona o del nucleo familiare.
 8. Per tenere conto della dimensione del nucleo familiare il Comune farà riferimento alla Scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
 9. A seguito dell'istruttoria della domanda e sulla scorta degli elementi e dei parametri oggettivi emersi è stabilita l'ammissibilità o meno a fruire del Minimo vitale, con identificazione dell'importo e della durata massima dell'intervento.

CAPO III – DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 13

Richiamo alla L. 241/90

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la legge 7 luglio 1990, n. 241, che si intende qui integralmente richiamata.

ART. 14

Forma e contenuto della domanda

L'accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali deve essere, di norma, attivato dall'interessato, attraverso domanda, da compilarsi secondo le disposizioni che seguono.

La domanda va redatta dall'interessato utilizzando, di preferenza, i modelli prestampati predisposti dagli Uffici del Terzo Settore. Nel caso di minore età, o interdizione, la domanda deve essere redatta dal tutore. In casi particolari (che si indicano, esemplificativamente e non esaustivamente, in: condizioni di salute ostative; assenza temporanea; documentata impossibilità a recarsi presso gli Uffici comunali), autorizzato alla presentazione della domanda può essere anche persona diversa da quella interessata al beneficio.

La domanda deve essere completa in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente che, in tal modo, assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa rese.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritenga utili ai fini della valutazione della stessa.

A norma dell'art. 46 del DPR 445/2000, con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, possono essere comprovati, tra gli altri, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) *data e luogo di nascita;*
- b) *residenza;*
- c) *cittadinanza;*
- d) *godimento dei diritti civili e politici;*
- e) *stato civile;*
- f) *stato di famiglia;*
- g) *nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- h) *titolo di studio, esami sostenuti;*
- i) *situazione reddituale o economica;*
- l) *codice fiscale, partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- m) *stato di disoccupazione;*
- n) *qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- o) *qualità di studente;*
- p) *qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- q) *di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- r) *di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- s) *qualità di vivenza a carico.*

I certificati medici o sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche, l'interessato dovrà dichiarare la propria disponibilità al trattamento dei dati personali; dovrà, altresì, rendere dichiarazione di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 15

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda può avvenire, alternativamente, attraverso esibizione diretta al funzionario responsabile del procedimento (in tal caso la sottoscrizione va apposta in sua presenza), oppure attraverso trasmissione all'ufficio a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso, va allegata fotocopia del documento di riconoscimento). Nel caso in cui sia direttamente presentata in ufficio, l'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale del Comune di Isernia, che vi appone il timbro di posta in entrata e rilascia, su richiesta dell'interessato, ricevuta del deposito.

Tutti i termini di presentazione delle domande indicati nel precedente art. 12 sono da intendersi perentori. La data riportata dal timbro di posta in entrata apposta dalla Segreteria Generale del Comune di Isernia vale ai fini della determinazione della tempestività della domanda.

In caso di incompletezza dei dati, non possono accettarsi integrazioni che abbiano forma diversa dall'atto scritto.

La data dell'avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune rileva quale termine di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90. Qualora l'istanza presentata sia risultata incompleta ed abbia necessità di integrazione nei modi di cui al precedente comma, il termine di inizio procedimento coinciderà con il suo raggiunto completamento.

ART. 16

Responsabile del procedimento. Istruttoria

Per ciascun intervento di cui all'art. 12 il competente Ufficio individua un responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda ai sensi del precedente articolo, ed entro il termine di cui al successivo art. 18, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- Valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità con quanto previsto dal presente regolamento;
- Accertamento dei fatti e qualità, nonché della situazione economica dichiarata dal richiedente, disponendo i necessari controlli ai sensi del successivo articolo;
- Integrazione della pratica attraverso richiesta di ulteriori documenti e/o la rettifica di dichiarazioni erranee;
- Adozione di ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

All'esito della fase istruttoria, la proposta di intervento è inviata al Dirigente che, con propria determinazione motivata, concede il contributo o dispone il servizio o l'intervento richiesto. In caso di reiezione, la stessa dovrà essere motivata ai sensi della vigente normativa.

Del provvedimento finale si darà comunicazione al cittadino nei modi e forme più adeguati e, comunque, nel rispetto della vigente normativa L. 241/90.

ART.17

Controlli

L'Ufficio si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla genuinità dei documenti allegati alla domanda.

Per accertare la veridicità dei documenti allegati e/o delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alla situazione economica, l'Ufficio può effettuare controlli e verifiche anche a mezzo dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, salvo scusabilità dell'errore, annulla la richiesta ed espone alle conseguenze di legge.

Art. 18

Termine per la conclusione del procedimento

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento è stabilito in 90 (novanta) giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/90.

Un diverso termine può essere posto dalla norma che attiva l'intervento o istituisce il servizio.

Art. 19

Accesso agli atti ed ai documenti

L'accesso agli atti amministrativi ed ai documenti in possesso della Amministrazione comunale è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

L'estrazione di copia, laddove possibile, è compiuta a spese del richiedente.

Per evidenti motivi di tutela della riservatezza, in osservanza di quanto prescritto dall'art. 60 del D.Lgs. 196/2003, sono sottratti all'accesso atti e documenti contenenti dati sensibili riguardanti lo stato di salute, quali la presenza di un handicap o l'esistenza di una patologia, a meno che la situazione giuridicamente rilevante sottesa alla richiesta di accesso non abbia pari consistenza di quella tutelata dal diritto alla privacy, ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale.

Art. 20

Ricorsi

Contro le determinazioni dirigenziali è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il dirigente che le ha adottate, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.

Nel procedimento di ricorso per opposizione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Per la formazione del silenzio-inadempimento è necessario che sia spirato il termine di cui all'art. 17, senza che sia stato prodotto un atto di risposta da parte del competente ufficio.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Richiami normativi

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

Art. 22

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici del Terzo Settore perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 23

Abrogazioni

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni con esso incompatibili.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.